

All. "A" al verbale di assemblea straordinaria del 19/07/2010

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEL VENETO"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1

E' costituita l'Associazione: "CARNEVALE DEL VENETO"

Art.2

Essa ha sede in Casale di Scodosia (PD), Piazza Matteotti

Art.3

L'Associazione ha carattere volontario, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di: a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo culturale, turistico e folkloristico della zona; b) promuovere e coordinare le iniziative atte allo sviluppo culturale, turistico e folkloristico della zona organizzando convegni, festeggiamenti e manifestazioni culturali e folkloristiche, attività ricreative e spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche; c) sviluppare, attraverso la promozione e la organizzazione di una annuale manifestazione carnevalesca e sempre nel rispetto dei principi mutualistici e della solidarietà, il recupero della tradizione folkloristica del carnevale; d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera istituendo, se necessario, attività di agriturismo; e) organizzare mostre d'arte, fotografiche, seminari e ricerche per il raggiungimento dei propri obiettivi culturali.

Nell'operare per raggiungere questi obiettivi si ritiene necessario che l'Associazione sia aperta ad un rapporto reale e concreto con le realtà perenni sul territorio: scuole, associazioni, enti etc., per contribuire ad una proposta globale e coordinata nelle tradizioni e nella cultura.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare od aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale od internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, Comuni, Province o Regioni, nonché da enti nazionali od internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6

Sono soci le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere agevolazioni sulle attività promosse dalla associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L' Associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti fra i soci dell'assemblea per la durata di tre anni, i quali potranno essere rieletti. Il numero di membri da eleggere viene deliberato dall'assemblea stessa prima delle elezioni del consiglio di amministrazione. Qualora durante il corso del mandato, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più consiglieri subentreranno nella carica i candidati non eletti alle precedenti elezioni a partire dal più votato.

Art. 10

Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Art. 11

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di

chi presiede. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante comunicazione cartacea od elettronica

diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C. . L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 15

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il Consiglio dei Revisori, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 17

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea no-

mina un segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C. .

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

SCIoglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine in ordine alla devoluzione del patrimonio, che in ogni caso dovrà essere devoluto a fini

di pubblica utilità.

CONTROVERSIE

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.